



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, 14/05/2021

Riferimento: Prot n. 199312/21 del 11/05/2021

Codice pratica: 21/199312
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Segen S.p.A.
segn@viapec.net
info@segn.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06
Codice Pratica 21/199312
Progetto IMPIANTO T.M.B. nel Comune di Sante Marie (AQ)
Richiedente Segen S.p.A.
Comune Sante Marie (AQ)

In riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. presentata da codesta rispettabile Ditta in data 11/05/2021 (Ns. prot.n. 199312), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, relativa al progetto di un "IMPIANTO T.M.B. nel Comune di Sante Marie (AQ)", si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dalla L.120/2020, e ss.mm.ii., entrato in vigore il 15/10/2020, al comma 2 stabilisce:

"Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".

Nella nuova versione l'articolo citato non prevede un ulteriore momento di confronto tra l'Autorità Competente e il Proponente, né la possibilità di richiesta o invio di integrazioni successivamente a tale periodo.

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario che lo Studio Preliminare Ambientale sia integrato come di seguito.

1. Chiarire le operazioni di recupero, di cui all'Allegato C, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si intendono effettuare e le caratteristiche dei rifiuti/prodotti esitanti dal trattamento. Infatti, a pag. 36 dello SPA, viene dichiarato che "la produzione del CSS può essere inquadrata nell'ambito dell'operazione **R12**", mentre, a pag. 69, che la "presente proposta progettuale può essere inquadrata nei Gruppi DI "Recupero Indifferenziato – Produzione CSS" [operazione di recupero **R3**] e D7 "Recupero Secchi – Selezione/Recupero carta, legno, plastica, ecc." [operazione di recupero **R3** e **R5**]. A tal proposito si evidenzia che il punto 7, lett. z.b) dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, richiamato nello SPA, prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di assoggettabilità alla VIA solo gli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2. Chiarire i rapporti dell'attuale impianto con quello di proprietà di codesta Ditta, nello stesso sito, valutato favorevolmente dal Comitato VIA con giudizio n 96 nel 2002. Quanto sopra al fine di comprendere se l'attuale procedimento di VA si configuri come una modifica al precedente impianto e sia da valutare ai sensi del punto 8 let. t) dell'Allegato IV;
3. Fornire indicazione, anche su idonea planimetria, della potenzialità istantanea di stoccaggio dei rifiuti, per codice EER o per tipologia di rifiuto trattato;
4. Visto il comma 4-ter dell'art. 80 della L.R. 18/1983 che recita: *“Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. n. 36/2015”*, presentare idonea planimetria, redatta su base catastale, che consenta di verificare il rispetto del citato articolo;
5. Valutare la possibilità di ricostruire la superficie piezometrica sito-specifica, eventualmente tenendo conto dei risultati disponibili relativi ad altre pertinenti valutazioni effettuate per progetti realizzati sullo stesso sito o in area adiacente;
6. Fornire approfondimenti circa le modalità di gestione e scarico delle acque meteoriche e di prima pioggia.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dalla Legge 14 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge del cd. “Decreto Semplificazioni”) *“I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Si comunica infine che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 del 19/11/2020, nonché delle Determinazioni DPC002/33 del 25/11/2020 *“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare n. 7/DPB – Emergenze COVID 19”*, DPC002/02 del 28/01/2021 e DPC002/07 del 23/02/2021, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/as

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A16F1B41E0245E57BF8C696F4B31BF6A7EBF158F5103271D6DD8013FC1D83458

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0205474/21
Data protocollo 14/05/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RANSZJA-59682

PASSWORD 1gN1e

DATA SCADENZA 13-06-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

